



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:

Milena d'Oriano – settore civile

Gennaro Sessa – settore penale

GIUGNO 2022



Settore Civile

(a cura di Milena d'Oriano)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Sezioni Unite, ordinanza interlocutoria n. 18161 del 6 giugno 2022, Presidente G. Raimondi, Relatore E. Vincenti.

COMUNITA' EUROPEA. Scuola Europea di Varese - Controversie - Giurisdizione del giudice italiano - Rinvio pregiudiziale alla Corte UE ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Le Sezioni Unite, chiamate a decidere sulla giurisdizione del giudice italiano, in una controversia concernente l'impugnazione, dinanzi al giudice amministrativo, della deliberazione di mancata promozione (c.d. "giudizio di ripetenza") al successivo anno scolastico, adottata dal Consiglio di classe di una scuola europea nei confronti di uno studente del ciclo secondario di detta scuola, hanno disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267, par. 3, del TFUE, in ordine alla seguente questione di interpretazione: "se l'art. 27, par. 2, comma 1, primo periodo, della Convenzione recante statuto delle scuole europee, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994, debba essere interpretato nel senso che l'ivi indicata Camera dei ricorsi è la sola competente, in prima e in ultima istanza, a conoscere, dopo aver esaurito la via amministrativa prevista dal Regolamento generale, delle controversie vertenti sul giudizio di ripetenza adottato nei confronti di uno studente del ciclo secondario dal Consiglio di classe".

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 18601 del 9 giugno 2022, Pres. A. Spirito, Rel. A. Pellicchia.

PROVA TESTIMONIALE. Incapacità a testimoniare - Preventiva eccezione sollevata tempestivamente - Espletamento della prova - Omessa eccezione di nullità nei termini di cui all'art. 157, comma 2, c.p.c. - Conseguenze.

La Sezione Terza civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza

relativa alla attualità e all'effettiva portata del principio secondo cui l'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova, o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa nonostante l'opposizione.

Sezione Quinta civile, ordinanza interlocutoria n. 18717 del 10 giugno 2022, Pres. O. De Masi, Rel. L. Paolitto.

GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA. Concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione e televisiva privata - Contributi afferenti a diritti d'uso temporaneo delle frequenze - Natura - Questione di giurisdizione.

La Sezione Quinta civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della seguente questione di giurisdizione: se, il contributo previsto dall'art. 38 dell'allegato 25 al d.lgs. n. 259 del 2003 per le autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze, abbia natura di tributo o di corrispettivo discendendo da ciò, rispettivamente, il radicamento della giurisdizione del giudice tributario o ordinario, o se, infine, in applicazione dell'art. 133, comma 1, lett. b) e m), del d.lgs. n. 104 del 2010, debba affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 18865 del 10.6.2022, Pres. A. Manna, Rel. C. Marotta.

LAVORO. Fondazioni lirico-sinfoniche - Contratti a tempo determinato - Conversione a tempo indeterminato - Ammissibilità - Questione di massima di particolare importanza.

La Sezione Lavoro, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, della questione, ritenuta di massima e di particolare importanza, se, in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche, per tali rapporti costituiscano un ostacolo alla convertibilità a tempo

indeterminato il divieto di assunzione e la previsione di limiti alle assunzioni, da effettuarsi solo tramite apposite procedure selettive pubbliche.

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 19758 del 20 giugno 2022, Pres. R.M. Di Virgilio, Rel. A. Carrato.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. Decreto di espropriazione - Perdurante godimento del fondo da parte dell'espropriato - Automatica perdita dell'"animus possidendi" - Contrasto.

La Seconda Sezione civile ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, la questione, su cui sussiste contrasto, inerente all'usucapibilità del bene, oggetto di decreto di espropriazione per pubblica utilità, nell'ipotesi in cui la P.A. non si sia immessa nel relativo possesso, ed in particolare se, in tal caso, si realizza in modo automatico il cd. "constitutum possessorium" in favore all'ente espropriante o se, invece, il possesso continui a permanere in capo all'occupante.

RIMESSIONE DALLA SEZIONE SESTA TRIBUTARIA ALLA SEZIONE QUINTA

Sezione Sesta tributaria, ordinanza interlocutoria n. 18076 del 06 giugno 2022, Pres. L. Luciotti, Rel. M. E. La Torre

TRIBUTI. Imposta di registro - Agevolazioni prima casa - Mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi - Eccezioni - Forza maggiore - Configurabilità - Nozione - Impedimento oggettivo non imputabile - Imprevedibilità dell'evento - Rilevanza.

La Sesta Sezione tributaria ha rimesso alla Quinta Sezione Civile la questione, in tema di agevolazione per l'acquisto della prima casa ai fini dell'imposta di registro, afferente la valutazione della causa di forza maggiore nell'ipotesi in cui l'acquirente non abbia potuto trasferire la residenza nell'immobile per il mancato rilascio delle autorizzazioni richieste.

RIMESSIONE DELLA SEZIONE SECONDA ALLA PUBBLICA UDIENZA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 19753 del 20 giugno 2022, Pres. R.M. Di Virgilio, Rel. U. Bellini

EDILIZIA E URBANISTICA. Assegnatario - Facoltà di successiva alienazione o locazione - Vincolo del termine quinquennale di durata dell'assegnazione - Natura.

La Seconda Sezione civile, in adunanza non partecipata, ha rimesso alla pubblica udienza la questione dell'interpretazione della disciplina vincolistica sottesa all'assegnazione in godimento o in proprietà di beni immobili oggetto di agevolazioni pubbliche per l'edilizia economica e popolare, con particolare riguardo alle condizioni di subentro di terzi nella posizione dell'originario assegnatario e alla natura (derogabile o meno) del termine quinquennale di mantenimento in proprietà o in assegnazione di cui all'art. 20, comma 1, della l. n. 179 del 1992 e succ. modif.

RIMESSIONE DELLA SEZIONE TERZA ALLA PUBBLICA UDIENZA

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 20445 del 24 giugno 2022, Pres. G. Travaglino, Rel. L. A. Scarano.

RISARCIMENTO DANNI. Emotrasfusioni - Prova del nesso causale - Verbale della Commissione medico ospedaliera - Valore di prova o di mero indizio.

La Sezione Terza civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza sulla questione di rilevanza nomofilattica, in ordine alla quale non sussiste uniformità di orientamento interpretativo nella giurisprudenza di legittimità, concernente il valore di prova o di mero indizio da assegnare ai verbali della Commissione medico ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la trasfusione e la malattia.

RIMESIONE DELLA SEZIONE LAVORO ALLA PUBBLICA UDIENZA

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 20122 del 22 giugno 2022, Presidente L. Esposito, Relatore L. Di Paola

PROCEDIMENTI SOMMARI. Procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis e ss. c.p.c. - Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. - Compatibilità.

La Sezione lavoro ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo, per la fissazione della trattazione in pubblica udienza, al fine di valutare la questione concernente la compatibilità, o meno, del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c., con il rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 20857 del 30 giugno 2022, Presidente A. Doronzo, Relatore G. Cinque

LICENZIAMENTI. Licenziamento individuale - Mancata impugnazione entro il termine di decadenza - Condizioni soggettive del destinatario - Rilevanza.

La Sezione lavoro, in relazione a controversia in materia di licenziamento individuale, ha rinviato il procedimento a nuovo ruolo, per la fissazione della trattazione in pubblica udienza, al fine di valutare se, nell'ipotesi di mancata impugnativa del licenziamento entro il termine di decadenza, possano o meno rilevare, in chiave preclusiva dell'operatività della predetta decadenza, le condizioni soggettive del lavoratore, ed in specie uno stato di incapacità naturale temporaneo.

Settore Penale

(a cura di Gennaro Sessa)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quinta, udienza del 10/06/2022 (dep. 17/06/2022), ord. n. 23692, Pres. R. Pezzullo, Rel. P. Cirillo.

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) – ILLECITI PENALI – PATENTE – IN GENERE – Patente di guida rilasciata da Stato estero – Falsificazione – Reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. – Configurabilità – Assenza di validità del documento nel territorio dello Stato italiano – Rilevanza – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se la falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all’Unione europea possa costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., solo qualora sussistano le condizioni di validità di tale documento, fissate dall’art. 135 cod. strada, ai fini della conduzione di un veicolo anche nel nostro Paese, ovvero anche qualora non sussistano tali condizioni”.

Sezione Prima, udienza del 03/06/2022 (dep. 30/06/2022), ord. n. 25005, Pres. A. Tardio, Rel. P. Talerico.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – Benefici penitenziari – Unificazione di pene concorrenti – Condanna per reato ostativo – Scioglimento del cumulo – Criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. – Rilevanza – Contrasto di giurisprudenza – Rimessione alle Sezioni Unite.

La Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

“Se, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti che comprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, ai fini dello scioglimento del cumulo, la pena relativa al reato ostativo vada considerata nella sua entità originaria, senza operare alcuna riduzione in conseguenza dell’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. determinata dal superamento della soglia massima di anni trenta di reclusione, ovvero se, nella predetta circostanza, il giudice debba individuare il titolo di reato effettivamente in espiazione, valutando mediante un’operazione algebrica in che proporzione il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. abbia inciso sulla pena complessiva risultante dal cumulo materiale, così da applicare la percentuale ottenuta su ciascun reato e imputando la frazione già espia alla esecuzione dei reati ostativi”.